

Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Il Dirigente Responsabile della DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, delegato con deliberazione n. 2356 del 23 dicembre 2020 dal Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, ha adottato la presente determinazione:

OGGETTO

INFLUENZA AVIARIA. MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI UN FOCOLAIO NEL COMUNE DI SILEA (TV).

OGGETTO

INFLUENZA AVIARIA. MISURE DI RESTRIZIONE A SEGUITO DI UN FOCOLAIO NEL COMUNE DI SILEA (TV).

Il Dirigente proponente dell'Unità operativa complessa Area Sanità animale relaziona quanto di seguito riportato:

Con la comunicazione del 23/09/2022 da parte dell'IZS delle Venezie, è stata comunicata l'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nell'azienda cod.az. 081TV104 di Silea (TV);

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

VISTA la nota della Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione del Veneto prot. n. 0439153 del 23/09/2022, ad oggetto "Focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in provincia di Treviso. Misure di prevenzione e controllo sul territorio regionale";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la nota della Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione del Veneto prot. n. 0439153 del 23/09/2022, ad oggetto "Focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in provincia di Treviso. Misure di prevenzione e controllo sul territorio regionale";

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

Si propone quindi, al fine di contenere l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria nel territorio regionale, di adottare un provvedimento per attivare adeguate misure di controllo ed eradicazione, mediante l'istituzione di una zona di protezione e una zona di sorveglianza;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Preso atto della suesposta relazione;

condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato proponente;

vista l'attestazione con cui la medesima assicura l'avvenuta e regolare istruttoria, anche in ordine della compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamenti (UE);

vista la deliberazione n. 2356 del 23.12.2020 ad oggetto "*Regolamento concernente la delega di poteri gestionali e la delega di firma ai dirigenti: approvazione*".

DETERMINA

1) L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento cod.az. 081TV104 nel Comune di Silea. La zona di protezione comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Misure generali

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;

3. L'autorità competente dispone e supervisiona la conformità delle modalità di smaltimento (regolamento (CE) n. 1069/2009) di tutti i corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie sensibili (uccelli);

4. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona soggetta a restrizioni affinché avvenga:

a) senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;

b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;

c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate;

5. I sottoprodotti di origine animale provenienti della zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni;

6. L'autorità competente può decidere che il certificato di cui al paragrafo 5 non sia rilasciato per i movimenti di sottoprodotti di origine animale all'interno dello Stato membro interessato qualora ritenga che sia in vigore un sistema alternativo che assicura la tracciabilità delle partite dei prodotti in questione e che i prodotti soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i suddetti movimenti;

7. Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni che detengono animali delle specie sensibili per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente.

Prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali e dei relativi prodotti

1. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno siano:

a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;

b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportano un rischio per la sanità animale e, se necessario, disinfettati di nuovo successivamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali o prodotti;

2. La pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

Misure da applicare negli allevamenti

1. Detenere gli animali delle specie sensibili separate dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;

2. Gli allevatori devono monitorare la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e notificare immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;

3. Gli allevatori devono impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;

4. Gli allevatori devono utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione o all'interno di essa

1. Sono vietate le attività e i movimenti, riguardanti gli animali delle specie sensibili e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno di essa.

2) ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dall'allevamento sede di focolaio nel Comune di Silea. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687.

Misure generali

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;

2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;

3. L'autorità competente dispone e supervisiona la conformità delle modalità di smaltimento (regolamento (CE) n. 1069/2009) di tutti i corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie sensibili (uccelli);

4. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona soggetta a restrizioni affinché avvenga:

a) senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;

b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;

c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate.

5. I sottoprodotti di origine animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona soggetta a restrizioni;

6. L'autorità competente può decidere che il certificato di cui al paragrafo 5 non sia rilasciato per i movimenti di sottoprodotti di origine animale all'interno dello Stato membro interessato qualora ritenga che sia in vigore un sistema alternativo che assicura la tracciabilità delle partite dei prodotti in questione e che i prodotti soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i suddetti movimenti;

7. Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni che detengono animali delle specie elencate per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente.

Misure da applicare negli allevamenti

1. detenere gli animali delle specie sensibili separate dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;

2. gli allevatori devono monitorare la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e notificare immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;

3. gli allevatori devono impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;

4. gli allevatori devono utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti di animali, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione o all'interno di essa

1. Sono vietate le attività e i movimenti, riguardanti gli animali delle specie sensibili e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno di essa;

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita.animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: sorveglianzasanimale@izsvenezie.it.

Ogni richiesta deve indicare:

- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod.az. azienda di partenza
- macello (o cod.az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili da movimentare
- data prevista per la movimentazione

3) MISURE DA APPLICARE ALLA PROVINCIA

1. sospensione del rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna (compreso il “pronto caccia”). Gli allevamenti siti nella Provincia non possono fornire animali da rilasciare in altre Province;
2. sono vietate su tutto il territorio della AULSS n. 2 fiere, mostre e mercati avicoli, ad eccezione di quelle con la sola esposizione e vendita altre specie di uccelli (sono esclusi polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti);
3. gli allevamenti devono monitorare la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e notificare immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa. Anche gli allevamenti famigliari devono notificare le mortalità anomale.

Tutte le misure del presente dispositivo restano vigenti fino a diversa indicazione da parte dell'AULSS 2 Marca trevigiana

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

**II DIRIGENTE RESPONSABILE
DIREZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

De Rui Stefano

ALLEGATO A

Zone di Protezione

CODICE AZIENDALE	COMUNE	PROVINCIA
009TVW00	CASALE SUL SILE	TV
069TV237	RONCADE	TV
069TV580	RONCADE	TV
071TV014	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
071TV441	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
071TV701	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
071TV427	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
081TVW00	SILEA	TV
081TVW01	SILEA	TV

ALLEGATO B

Zone di Sorveglianza

CODICE AZIENDALE	COMUNE	PROVINCIA
005TV030	BREDA DI PIAVE	TV
005TV030	BREDA DI PIAVE	TV
005TV030	BREDA DI PIAVE	TV
005TV586	BREDA DI PIAVE	TV
005TV009	BREDA DI PIAVE	TV
005TV048	BREDA DI PIAVE	TV
005TV013	BREDA DI PIAVE	TV
005TV589	BREDA DI PIAVE	TV
008TV109	CARBONERA	TV
008TV138	CARBONERA	TV
008TVW01	CARBONERA	TV
008TV109	CARBONERA	TV
008TVW00	CARBONERA	TV
008TV192	CARBONERA	TV
008TV019	CARBONERA	TV
008TVW03	CARBONERA	TV
008TV520	CARBONERA	TV
008TV165	CARBONERA	TV
008TVW02	CARBONERA	TV
009TV180	CASALE SUL SILE	TV
009TV073	CASALE SUL SILE	TV
009TV096	CASALE SUL SILE	TV
009TV130	CASALE SUL SILE	TV
009TVW05	CASALE SUL SILE	TV
009TV087	CASALE SUL SILE	TV
009TVW03	CASALE SUL SILE	TV
009TVW04	CASALE SUL SILE	TV
009TVW06	CASALE SUL SILE	TV

009TVW01	CASALE SUL SILE	TV
009TV183	CASALE SUL SILE	TV
009TV021	CASALE SUL SILE	TV
009TV165	CASALE SUL SILE	TV
009TV052	CASALE SUL SILE	TV
010TV008	CASIER	TV
010TV008	CASIER	TV
010TV014	CASIER	TV
010TV014	CASIER	TV
010TV083	CASIER	TV
010TV086	CASIER	TV
010TV085	CASIER	TV
010TV010	CASIER	TV
010TV018	CASIER	TV
010TV018	CASIER	TV
010TV018	CASIER	TV
010TV018	CASIER	TV
010TV084	CASIER	TV
010TVW01	CASIER	TV
010TVW00	CASIER	TV
043TV130	MOGLIANO VENETO	TV
043TV029	MOGLIANO VENETO	TV
043TVW19	MOGLIANO VENETO	TV
043TV149	MOGLIANO VENETO	TV
043TVW17	MOGLIANO VENETO	TV
044TV140	MONASTIER DI TREVISO	TV
044TV104	MONASTIER DI TREVISO	TV
044TV003	MONASTIER DI TREVISO	TV
044TV003	MONASTIER DI TREVISO	TV
044TV008	MONASTIER DI TREVISO	TV
044TV018	MONASTIER DI TREVISO	TV

044TVW00	MONASTIER DI TREVISO	TV
063TV368	PREGANZIOL	TV
063TV310	PREGANZIOL	TV
063TV001	PREGANZIOL	TV
063TV001	PREGANZIOL	TV
063TV371	PREGANZIOL	TV
063TV370	PREGANZIOL	TV
063TV365	PREGANZIOL	TV
063TVW06	PREGANZIOL	TV
063TVW08	PREGANZIOL	TV
063TV220	PREGANZIOL	TV
063TVW02	PREGANZIOL	TV
063TVW09	PREGANZIOL	TV
063TVW07	PREGANZIOL	TV
063TVW11	PREGANZIOL	TV
063TV366	PREGANZIOL	TV
063TV192	PREGANZIOL	TV
063TVW10	PREGANZIOL	TV
063TVW00	PREGANZIOL	TV
063TV288	PREGANZIOL	TV
063TVW04	PREGANZIOL	TV
069TV173	RONCADE	TV
069TV590	RONCADE	TV
069TV119	RONCADE	TV
069TV020	RONCADE	TV
069TV066	RONCADE	TV
069TVW12	RONCADE	TV
069TVW10	RONCADE	TV
069TV222	RONCADE	TV
069TV222	RONCADE	TV
069TV515	RONCADE	TV

069TV026	RONCADE	TV
069TVW18	RONCADE	TV
069TVW20	RONCADE	TV
069TVW03	RONCADE	TV
069TV241	RONCADE	TV
069TV153	RONCADE	TV
069TV092	RONCADE	TV
069TV156	RONCADE	TV
069TV156	RONCADE	TV
069TV333	RONCADE	TV
069TV598	RONCADE	TV
069TVW06	RONCADE	TV
069TVW13	RONCADE	TV
069TVW14	RONCADE	TV
069TVW21	RONCADE	TV
069TVW15	RONCADE	TV
069TVW08	RONCADE	TV
069TVW17	RONCADE	TV
069TVW05	RONCADE	TV
069TVW16	RONCADE	TV
069TVW07	RONCADE	TV
069TVW01	RONCADE	TV
069TVW00	RONCADE	TV
069TV522	RONCADE	TV
069TVW11	RONCADE	TV
071TV230	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
071TV654	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
071TV325	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
071TV704	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
071TV129	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
071TV703	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV

071TV037	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
071TV024	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
071TVW02	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV
081TV002	SILEA	TV
081TV002	SILEA	TV
081TV001	SILEA	TV
086TV274	TREVISO	TV
086TV535	TREVISO	TV
086TV466	TREVISO	TV •
086TV466	TREVISO	TV
086TV591	TREVISO	TV
086TVC02	TREVISO	TV
086TV582	TREVISO	TV
086TV586	TREVISO	TV
086TV590	TREVISO	TV
086TV593	TREVISO	TV
086TV063	TREVISO	TV
086TV338	TREVISO	TV
086TV584	TREVISO	TV
086TVW01	TREVISO	TV
086TVW07	TREVISO	TV
086TVW00	TREVISO	TV
086TVW04	TREVISO	TV
086TVW03	TREVISO	TV
086TV597	TREVISO	TV
086TV561	TREVISO	TV
086TVW08	TREVISO	TV
086TV567	TREVISO	TV
086TV567	TREVISO	TV
086TV599	TREVISO	TV
086TV537	TREVISO	TV

086TV079	TREVISO	TV
091TV653	VILLORBA	TV